



**Abramo Dentilli**

(dottore di ricerca in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova,  
Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario)

**“A chiare lettere – Confronti”**

**Il sonno dell'argomentazione genera mostri (giuridici) \***

*The sleep of argumentation produces (legal) monsters \**

ABSTRACT: This writing is intended to reply to certain allegations concerning the burial of aborted foetuses in the absence of the mother's consent. A recent local news case is also reported. In addition, some theoretical and practical aspects of the legal instrument of the circular are clarified.

SOMMARIO: 1. Sempre a proposito dell'art. 7 d.p.r. n. 285 del 1990 - 2. Un recente caso locale - 3. Una nuova frontiera del "classico"? Citare un testo che non esiste - 4. Qualche precisazione in materia di circolari - 5. Conclusione.

## 1 - Sempre a proposito dell'art. 7 d.p.r. n. 285 del 1990

Pare doveroso effettuare alcune puntualizzazioni, in relazione all'articolo *A proposito della "lettera scarlatta": problema "giuridicamente irrilevante"?* Alcune riflessioni della dott.ssa Baldassarre<sup>1</sup>. Detto contributo, infatti, esordisce criticando l'approccio stesso sotteso, sin dal titolo, all'articolo con cui il sottoscritto aveva preso posizione in relazione alla questione del trattamento dei feti abortiti<sup>2</sup>.

Varie sono le accuse rivolte al sottoscritto: a) avere prospettato un'interpretazione "del tutto infondata" del contributo dell'Autrice,

---

\* Contributo non sottoposto a valutazione - Paper unreviewed.

<sup>1</sup> In *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 17 del 2022.

<sup>2</sup> Cfr. A. DENTILLI, "La sfera e la croce", ovvero i feti abortiti come rifiuto da distruggere o come resti mortali da onorare, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2021. Detto contributo nasceva in risposta all'articolo di S. BALDASSARRE, *A come aborto: la "lettera scarlatta" del XXI secolo nel Giardino degli angeli*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 6 del 2021.



avendo espresso “un’antitesi di posizioni arbitrariamente ipotizzate e indebitamente attribuite”; b) aver avuto la “semplicistica e insussistente pretesa” di affrontare la questione dei resti mortali derivanti da aborto con una “pseudo-dialettica, falsa in quanto artatamente costruita” e/o di fare “un’arida polemica”; c) avere utilizzato un perimetro argomentativo non prettamente scientifico e non laicamente orientato<sup>3</sup>.

In realtà, quanto contestato a chi scrive pare piuttosto attribuibile a Baldassarre, la quale: a) non dice quali siano le indebite attribuzioni di posizioni che sarebbero state effettuate dal sottoscritto; b) non prova la falsità delle argomentazioni addotte dal sottoscritto; c) non segnala quali e dove siano gli elementi argomentativi non scientifici e/o non laici.

Esemplificativo dell’approccio, sotteso al testo in questione, è la critica all’interpretazione dell’art. 7 del d.p.r. n. 285 del 10 settembre 1990<sup>4</sup>. È vero che il sottoscritto concludeva con una soluzione esegetica netta della disposizione legislativa in questione, ma ciò soltanto al termine di un’articolata disamina in combinato disposto con altre norme<sup>5</sup>.

Pertanto, non c’è alcuna contraddizione con il riconoscimento iniziale dell’incertezza della formulazione dell’art. 7 in questione, bensì un naturale sviluppo di ragionamento giuridico, frutto dell’applicazione anche di ulteriori disposizioni dell’ordinamento italiano. Piuttosto, è l’Autrice che si contraddice laddove, nel suo primo scritto, manifestava ben pochi dubbi interpretativi<sup>6</sup>, mentre, ora, accede alla tesi dello scrivente, secondo la quale detta norma si presta a letture variegate<sup>7</sup>.

A ogni modo, lo scritto oggetto della presente replica si limita a una generica censura delle argomentazioni, non fornendo alcun motivo per cui il sottoscritto avrebbe errato a interpretare l’art. 7 d.p.r. n. 285 del 1990: ella continua a non considerare la Circolare esplicativa del Ministero della

---

<sup>3</sup> Cfr. **S. BALDASSARRE**, *A proposito*, cit., n. 1, p. 2.

<sup>4</sup> Cfr. **S. BALDASSARRE**, *A proposito della “lettera scarlatta”*, cit., n. 1, p. 2.

<sup>5</sup> Cfr. **A. DENTILLI**, *“La sfera e la croce”*, cit., nn. 1-3, pp. 25-34.

<sup>6</sup> L’art. 7 d.p.r. n. 285 del 1990 “lascia chiaramente intendere che non esiste alcun dovere di sepoltura né per i prodotti del concepimento inferiori alle venti settimane, né per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, né per i feti con 28 settimane di età intrauterina che non siano stati dichiarati come nati morti. Il dovere non sussiste in quanto il rilascio del permesso di trasporto e di sepoltura da parte della Asl costituisce un atto successivo all’eventuale domanda di seppellimento presentata dai parenti o da chi per essi” (**S. BALDASSARRE**, *A come aborto*, cit., n. 2, p. 3).

<sup>7</sup> Cfr. **S. BALDASSARRE**, *A proposito*, cit., n. 1, p. 2.



Sanità n. 24 del 24 giugno 1993<sup>8</sup>; non fornisce lettura alternativa del d.p.r. n. 254 del 15 luglio 2003 e/o della Direttiva del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002<sup>9</sup>; apoditticamente asserisce che «la formula “chi per essi” corrisponde solitamente a “chi ne fa le veci”, non a “chiunque” indifferentemente»<sup>10</sup>.

Quanto, poi, al diritto al rispetto della “vita privata” ex art 8 CEDU, le pronunce della Corte EDU, citate nello scritto in questione, forniscono un assetto ben diverso da quello che vorrebbe l'Autrice<sup>11</sup>. Così, la sentenza *A, B and C v. Ireland*, del 16 dicembre 2010<sup>12</sup>, evidenzia come il suddetto diritto vada contemperato con altre esigenze:

“the Court emphasising that Article 8 cannot be interpreted as meaning that pregnancy and its termination pertain uniquely to the woman's private life as, whenever a woman is pregnant, her private life becomes closely connected with the developing foetus. The woman's right to respect for her private life must be weighed against other competing rights and freedoms invoked including those of the unborn child” (§ 213).

Del pari, *Von Hannover v. Germany (No. 2)*, del 7 febbraio 2012, lascia chiaramente intendere la necessità che il diritto alla “vita privata” vada contemperato con il diritto di libertà di espressione ex art. 10 CEDU (§§ 104-106 e 124-126)<sup>13</sup>.

Si deve, poi, respingere come infondato il seguente giudizio:

«Contrariamente al giudizio di “irrilevanza giuridica” espresso da Dentilli, il caso di una donna che scopre (fortuitamente) una tomba in cui giacciono (a sua insaputa) i resti del feto abortito identificati con

---

<sup>8</sup> Detta omissione risale al primo contributo in questione, come messo in luce dal sottoscritto: cfr. **A. DENTILLI**, “La sfera e la croce”, cit., n. 1, pp. 28 s. Questa omissione non pare giustificabile, nemmeno alla luce della tesi qui confutata circa la carenza di valore normativo delle circolari: prova ne è che Baldassarre continua a citare la “famigerata” Circolare di Donat Cattin (sulla quale cfr. *infra*, n. 3).

<sup>9</sup> L'unico riferimento a dette normative si rinviene in **S. BALDASSARRE**, *A come aborto*, cit., n. 2, p. 4, nt. 11. Chi scrive, invece, vi ha dato ampio spazio interpretativo: cfr. **A. DENTILLI**, “La sfera e la croce”, cit., spec. n. 2, pp. 29-32.

<sup>10</sup> **S. BALDASSARRE**, *A proposito*, cit., n. 1, p. 3: da dove trae l'Autrice siffatto convincimento?

<sup>11</sup> Cfr. **S. BALDASSARRE**, *A proposito*, cit., n. 1, p. 3.

<sup>12</sup> GC, Application n. 25579/05 (online in <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102332>, accesso al 29.10.2022).

<sup>13</sup> GC, Applications n. 40660/08 and 60641/08 (online in <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109029>, accesso al 29.10.2022).



una croce (non richiesta) recante il suo nome (in spregio al diritto di privacy assicurato dall'art. 21 della legge 194 del 1978) non solo è giuridicamente rilevante [...]»<sup>14</sup>.

Ma il sottoscritto definiva *giuridicamente irrilevante* non il caso riportato dall'Autrice, bensì l'eventualità di una donna che abbia abortito e che si senta a disagio nel vedere i tumuli dei prodotti abortivi:

“Se, poi, una donna che sia ricorsa all'IVG si sente a disagio nel vedere le sepolture dei feti abortiti, ciò sarebbe un problema giuridicamente irrilevante, alla stregua di quello di un sostenitore della legalizzazione delle droghe che si sentisse a disagio nel vedere la fila di tossicodipendenti davanti a un Ser.D.”<sup>15</sup>.

Anzi, chi scrive aveva riconosciuto le problematiche connesse all'esposizione del nome della madre sulla sepoltura del feto abortito<sup>16</sup>, quindi è del tutto gratuita e infondata l'accusa rivolta al sottoscritto di glissare sul punto<sup>17</sup> e/o di “rimuovere il problema principale”<sup>18</sup>.

Ciò precisato, si presti attenzione all'argomentazione avversaria, ove viene posta la seguente domanda: “per quali ragioni, infatti, un sostenitore della legalizzazione delle droghe dovrebbe sentirsi a disagio nel vedere la fila di tossicodipendenti davanti a un Ser.D?”<sup>19</sup>.

A chi scrive, invece, dette ragioni paiono evidenti<sup>20</sup>. Certo, la posizione qui confutata rivela una coerenza di fondo, che, però, presuppone, come condizione irrinunciabile, l'autodeterminazione del singolo a qualsiasi costo, purché quest'ultimo non vada a incidere sul medesimo soggetto. Così, si spiega perché, nello scritto in questione, non sia un problema, per chi vuole la liberalizzazione delle droghe, trovarsi di

---

<sup>14</sup> S. BALDASSARRE, *A proposito*, cit., n. 1, p. 3.

<sup>15</sup> A. DENTILLI, “*La sfera e la croce*”, cit., n. 3, p. 34. Detta citazione, peraltro, è presente anche nello scritto dell'Autrice (cfr. S. BALDASSARRE, *A proposito*, cit., n. 4, p. 13). Per chiarezza argomentativa, si segnala che la citazione in questione è alla pagina 34 e non 33, contrariamente alle indicazioni avversarie (cfr. S. BALDASSARRE, *A proposito della “lettera scarlatta”*, cit., nt. 10 e 43).

<sup>16</sup> Cfr. A. DENTILLI, “*La sfera e la croce*”, cit., n. 4, pp. 36 s.

<sup>17</sup> Cfr. S. BALDASSARRE, *A proposito*, cit., n. 4, p. 14.

<sup>18</sup> S. BALDASSARRE, *A proposito*, cit., n. 4, p. 13.

<sup>19</sup> S. BALDASSARRE, *A proposito*, cit., n. 4, p. 13.

<sup>20</sup> Francamente, qualunque persona con un minimo di senso di umanità dovrebbe sentirsi a disagio nel vedere che una propria posizione ideologica (la liberalizzazione delle droghe) contribuisce a produrre un così grave danno sociale (la proliferazione della tossicodipendenza).



fronte a dei tossicodipendenti: la vita distrutta è la loro, infatti, non quella dello spettatore.

Si dovrebbe, allora, pensare che nemmeno una donna che scelga di ricorrere all'IVG possa sentirsi turbata dalla tumulazione dei feti abortiti, stante il fatto che la vita distrutta è la loro e non la propria. Invece no per Baldassarre, anche se ella significativamente riconduce l'eventualità al caso-limite della donna che veda il proprio nome apposto sulla sepoltura del feto da lei abortito<sup>21</sup>.

A ogni modo, il sottoscritto si riferiva al più generale caso della donna che abbia scelto l'IVG e che veda le sepolture di feti (tra le quali effettivamente ci potrebbe essere anche quella del proprio aborto, per quanto anonima): ebbene, non si capisce il perché dell'eventuale turbamento di detta donna, stante il fatto che ella assisterebbe a una manifestazione di mero onore tributato a resti mortali indistinti.

In realtà, il motivo sotteso alle posizioni oggetto della presente replica è ben chiaro e non si limita al caso estremo della presenza del nome della madre sulla tomba del feto abortito: si tratta della convinzione che, in assenza dell'esplicita volontà della donna, non si dovrebbe procedere alla sepoltura del prodotto dell'interruzione di gravidanza<sup>22</sup>. A tal proposito, si ricordi la seguente esegesi, in relazione all'art. 7 d.p.r. n. 285 del 1990:

«La norma in esame dunque garantisce ampia libertà nella scelta di seppellire o meno il feto abortito. La precisazione della necessaria richiesta dei genitori, estesa nel quarto comma - indebitamente a parere di chi scrive - anche ai parenti o chi per essi, unitamente all'uso di formule come "possono" essere raccolti "anche" prodotti del concepimento inferiori alle venti settimane, lascia chiaramente intendere che non esiste alcun dovere di sepoltura né per i prodotti del concepimento inferiori alle venti settimane, né per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, né per i feti con 28 settimane di età intrauterina che non siano stati dichiarati come nati morti»<sup>23</sup>.

Quindi, l'Autrice sostiene che la donna avrebbe anche il diritto di opporsi all'eventuale sepoltura *ex officio* operata dall'ASL ed è proprio

---

<sup>21</sup> Cfr. S. BALDASSARRE, *A proposito*, cit., n. 4, p. 13.

<sup>22</sup> "Manca del tutto nella vicenda in esame l'elemento fondamentale: il consenso della donna, necessario sia per il trattamento dei suoi dati, sia per la sepoltura del feto, sia per l'apposizione di un simbolo religioso" (S. BALDASSARRE, *A come aborto*, cit., n. 3, p. 8).

<sup>23</sup> S. BALDASSARRE, *A come aborto*, cit., n. 2, p. 3.



questa la vera questione centrale; non il caso-limite avvenuto a Roma, bensì il trattamento in sé dei feti abortiti. Non è vero, allora, che “non è in discussione l’onore da attribuire ai resti mortali”<sup>24</sup>, se, applicando la posizione di cui alla previa citazione, un feto abortito di, ad esempio, 24 settimane dovrebbe essere inviato alla termo-distruzione come rifiuto sanitario, in assenza di richiesta di sepoltura da parte della madre.

Come già dimostrato, la posizione confutata muove da un’erronea interpretazione dell’art. 7 d.p.r. n. 285 del 1990, che non viene letto in combinato disposto con le altre disposizioni di legge vigenti nell’ordinamento italiano<sup>25</sup>.

## 2 - Un recente caso locale

Rispetto all’analisi già effettuata, un corretto assetto normativo risulta quello approntato dalla regione Veneto che, nel 2017, ha provveduto a legiferare, *ex art.* 117 Cost., disponendo come segue:

«Ad ogni aborto, verificatosi in una struttura sanitaria accreditata, anche quando l’età presunta del concepito sia inferiore alle ventotto settimane, nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano o non lo richiedano, l’inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell’azienda ULSS, in una specifica area cimiteriale dedicata o nel campo di sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria. A tali fini i prodotti abortivi o del concepimento sono riposti in una cassetta, che può contenere uno o più concepiti, secondo il criterio della data in cui è avvenuta la procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina. Tale data è indicata sulla cassetta»<sup>26</sup>.

La disciplina giuridica vigente in Veneto pare utile, in particolare, a evitare qualsivoglia complicazione relativa alla determinazione dell’età del feto, in quanto tutti i prodotti abortivi, indistintamente, vengono avviati alla sepoltura. Inoltre, nessun onere risulta posto a carico della

---

<sup>24</sup> S. BALDASSARRE, *A proposito*, cit., n. 1, p. 2.

<sup>25</sup> Cfr. A. DENTILLI, “*La sfera e la croce*”, cit., nn. 1-3, pp. 25-34.

<sup>26</sup> Art. 40, secondo comma, della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, in BUR n. 128 del 29 dicembre 2017, consultato *online*, in data 12 novembre 2022, in <https://bur.regione.veneto.it/BuroServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=360233>. Si veda anche la collegata deliberazione della Giunta regionale n. 1000 del 12 luglio 2019, in BUR n. 94 del 23 agosto 2019, consultato *online*, in data 12 novembre 2022, in <https://bur.regione.veneto.it/BuroServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=398986>.



donna, che non voglia esequie private, e la riservatezza della medesima risulta preservata dal carattere anonimo della sepoltura del feto<sup>27</sup>.

Eppure, anche detto assetto è stato recentemente oggetto di critiche, proprio da parte di una donna che, dopo un aborto spontaneo e il conseguente raschiamento, si opponeva al seppellimento del feto da parte della struttura ospedaliera<sup>28</sup>. La vicenda, verificatasi a Vicenza e risalente a fine maggio 2022, assurgeva all'onore delle cronache nel settembre scorso e produceva una certa eco mediatica, con risvolti politici, stante il fatto che la riforma del 2017 era stata votata anche dal principale partito di opposizione all'allora giunta di centro-destra<sup>29</sup>. E tutto nella fase finale della campagna elettorale per le elezioni politiche, svoltesi in data 25 settembre 2022.

Ebbene, tale vicenda costituisce un'esemplificazione di quello che è l'effettivo problema sotteso al trattamento di un feto abortito: la madre può opporsi al seppellimento di quest'ultimo? In Veneto no, in forza dell'art. 40, secondo comma, della legge regionale n. 45 del 2017, ma, si ribadisce, tale assetto dovrebbe essere anche quello statale, in forza della corretta interpretazione dell'art. 7 del d.p.r. n. 285 del 1990.

### 3 - Una nuova frontiera del "classico"? Citare un testo che non esiste

La vicenda della Circolare telegrafica del Ministero della Sanità nr. 500.2/4/270 del 16 marzo 1988 si infittisce di nuovi contorni.

Il tutto nasceva da una disamina critica a detto atto<sup>30</sup>. Il sottoscritto, nella propria risposta, rilevava che la Circolare in questione gli risultava irreperibile, per cui discutere dell'asserita anti-giuridicità di essa sarebbe stato antiscientifico<sup>31</sup>. Con la sua replica, però, Baldassarre lascia intendere

---

<sup>27</sup> Per l'aspetto pratico dell'attuazione della suddetta legge regionale, si vedano, ad esempio, le informazioni fornite dall'Azienda ULSS 8 della regione Veneto, disponibili online, in data 12 novembre 2022, in <https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/4649>.

<sup>28</sup> Sulla vicenda, cfr.: **A. ZORZAN**, "Lite sul Giardino degli Angeli «Costretta a seppellire il feto»", in *Il Giornale di Vicenza*, 13 settembre 2022, p. 14; **A. ZORZAN**, "Embrioni sepolti «Il diritto di scelta non è della donna»", in *Il Giornale di Vicenza*, 14 settembre 2022, p. 16; **A. ZORZAN**, "Obbligo sepoltura feti «Una minaccia alla 194»", in *Il Giornale di Vicenza*, 15 settembre 2022, p. 17.

<sup>29</sup> Cfr. **A. ZORZAN**, "Il pentimento del Pd e l'orgoglio di FdI", in *Il Giornale di Vicenza*, 13 settembre 2022, p. 14.

<sup>30</sup> Cfr. **S. BALDASSARRE**, *A come aborto*, cit., n. 2, pp. 3 s.

<sup>31</sup> Cfr. **A. DENTILLI**, "La sfera e la croce", cit., n. 1, pp. 27 s.



che il testo originale della Circolare di Donat Cattin sembra proprio non esistere, dando contezza delle relative ricerche<sup>32</sup>.

Sul punto, si impongono alcune precisazioni. Innanzitutto, senza alcuna volontà di polemica, non si può non far notare che, quando si discute di un testo, è buona cosa averlo a disposizione e, soprattutto, averlo letto (sia esso una normativa, una sentenza o un romanzo). Se, quindi, l'Autrice ora ammette, implicitamente, di non aver letto la Circolare di Donat Cattin, non si capisce come ella abbia potuto affermare che detto testo fosse *contra legem*, rispetto all'art. 7 d.p.r. n. 285 del 1990<sup>33</sup>.

Inoltre, lo scritto criticato sembra lasciare intendere che la citazione della Circolare di Donat Cattin riguardi soltanto la galassia delle sigle così dette *pro life*<sup>34</sup>, mentre, invece, anche le organizzazioni così dette *pro choice*, come l'U.A.A.R., menzionano detto testo<sup>35</sup>.

Infine, non pare corretto tentare di giustificarsi adducendo il fatto che la Circolare in questione sia, da decenni, riportata nei contesti più disparati: il criterio del "così fan tutti" non legittima in alcun modo l'emulazione (specialmente in ambito accademico), né, tantomeno, l'eventuale utilizzo di citazioni secondarie<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup> Cfr. **S. BALDASSARRE**, *A proposito*, cit., n. 2, pp. 5-8. Sicuramente apprezzabile è la sistematica ricerca della Circolare; tuttavia, detta attività euristica andava effettuata a prescindere dalle contestazioni del sottoscritto.

<sup>33</sup> Di seguito il passo: «Alla presunta "doverosità morale" di tumulare i prodotti abortivi e i prodotti del concepimento fa espresso riferimento la Circolare telegrafica del Ministero della Sanità 500.2/4/270 del 16 marzo 1988 (ministro Donat Cattin), per la quale il seppellimento dei feti, indipendentemente dall'età gestazionale, deve avvenire di regola, anche in assenza della richiesta dei genitori, poiché lo smaltimento attraverso la rete fognante o i rifiuti urbani ordinari viola il Regolamento di Polizia mortuaria e il Regolamento di igiene, mentre lo smaltimento come rifiuto speciale "seppur legittimo urta contro i principi dell'etica comune". Si tratta di una circolare, dunque non di una fonte di diritto, priva di qualsiasi forza normativa e che, nel caso specifico, fornisce un'interpretazione contraria all'art. 7 del d.p.r. n. 285 del 1990, affermando l'opportunità di una sepoltura di norma anche in assenza della domanda dei genitori, condizione invece richiesta dall'art. 7 del citato decreto. La Circolare si spinge anche oltre, rilevando una presunta contrarietà all'"etica comune" dello smaltimento del prodotto abortivo come rifiuto speciale» (**S. BALDASSARRE**, *A come aborto*, cit., n. 2, pp. 3 s.).

<sup>34</sup> Cfr. **S. BALDASSARRE**, *A proposito*, cit., n. 2, p. 6.

<sup>35</sup> Cfr. **REDAZIONE**, *Il feto come feticcio*, in <https://blog.uaar.it/2013/06/28/feto-come-feticcio> (online al 14.10.2022).

<sup>36</sup> Ciò tanto più se si considera che, come rilevato dall'Autrice, esisterebbero due versioni della Circolare in questione, non pienamente coincidenti (cfr. **S. BALDASSARRE**, *A proposito*, cit., n. 2, p. 7).



#### 4 - Qualche precisazione in materia di circolari

Conseguenza di quanto appena sopra esposto è che si dovrebbe evitare di citare la Circolare di Donat Cattin, a prescindere dal fatto che se ne condivida oppure meno l'asserito contenuto. Tutta la discussione sul carattere vincolante delle circolari, quindi, non pare rilevante per il caso che interessa, tanto più che, come messo in luce dal sottoscritto, la disciplina del trattamento dei feti abortiti può e deve essere desunta da altre fonti, il cui valore normativo è indiscutibile<sup>37</sup>.

A ogni modo, Baldassarre, con ampî riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza, ribadisce la propria tesi della rilevanza meramente interna delle circolari<sup>38</sup>, arrivando, se mai, ad ammettere che "esiste una rilevanza esterna degli atti notificati mediante la circolare"<sup>39</sup>.

Invece, basta scorrere la Gazzetta Ufficiale per trovare casi di circolari che, propriamente, non veicolano alcun altro atto, bensì esse stesse hanno un contenuto dispositivo. Ad esempio, senza alcuna pretesa di completezza, si vedano: la Circolare n. 65 del 10 aprile 2014 dell'Agencia per l'Italia digitale<sup>40</sup>; la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 della Banca d'Italia<sup>41</sup>; la Circolare n. 86104 del 17 luglio 2017 del Ministero dello Sviluppo economico<sup>42</sup>; la Circolare n. 4336 del 21 aprile 2022 dell'Agencia per la Cybersicurezza nazionale<sup>43</sup>. Com'è possibile ritenere che detti atti

---

<sup>37</sup> Cfr. A. DENTILLI, "La sfera e la croce", cit., nn. 1-3, pp. 25-34. Il riferimento effettuato all'art. 5 comma 2 della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 aiuta a comprendere l'argomentazione del sottoscritto, ma non è certamente indispensabile (cfr. A. DENTILLI, "La sfera e la croce", cit., n. 1, pp. 28 s.).

<sup>38</sup> Cfr. S. BALDASSARRE, *A proposito*, cit., n. 3, pp. 9-13.

<sup>39</sup> S. BALDASSARRE, *A proposito*, cit., n. 3, p. 12.

<sup>40</sup> "Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", in G.U. Serie Generale n. 89 del 16 aprile 2014, pp. 76-78.

<sup>41</sup> "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", in G.U. Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2015 - Suppl. Ordinario n. 28, pp. 1-390.

<sup>42</sup> "Proroga del termine di ultimazione degli investimenti agevolati nell'ambito dell'«Avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nei territori dei comuni della Regione Campania ricadenti nelle aree colpite da crisi industriale individuate dalla terza riprogrammazione del Piano azione coesione tramite ricorso al regime di aiuto dei Contratti di sviluppo» di cui alla circolare n. 5067 del 13 febbraio 2014", in G.U. Serie Generale n. 177 del 31 luglio 2017, p. 155.

<sup>43</sup> "Attuazione dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica", in G.U. Serie Generale n. 96 del 26 aprile 2022, pp. 15 s.



non abbiano efficacia esterna?

Inoltre, a ben leggere, alcune delle sentenze citate nello scritto confutato qui confutato<sup>44</sup> sanciscono espressamente il carattere vincolante delle circolari nei confronti dei destinatari di detti atti<sup>45</sup>.

Va censurata, poi, la citazione operata in relazione alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 23031 del 2007, in quanto omette un passaggio che pare decisivo. Ecco il testo completo della sentenza:

«La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare"»<sup>46</sup>.

Evidentemente, il secondo *omissis* presente nello scritto oggetto della presente replica<sup>47</sup> altera la valutazione complessiva operata dalla Suprema Corte, la quale ultima è ben consapevole del fatto che, nella pratica, difficilmente un ufficio subordinato disattenderebbe il contenuto di una circolare emanata da un ufficio sovraordinato.

Infine, una precisazione sulla Circolare n. 14358 del 7 aprile 2021 del Ministero della Salute, testo - all'epoca della data dell'articolo in questione - di stretta attualità e riportato dal sottoscritto come esemplificativo del valore delle circolari<sup>48</sup>. Ebbene, l'Autrice ritiene che la

---

<sup>44</sup> Cfr. **S. BALDASSARRE**, *A proposito*, cit., n. 3, pp. 9-12.

<sup>45</sup> Cfr.: Cassazione n. 237 del 9 gennaio 2009; Cassazione n. 5137 del 5 marzo 2014 (sub I motivo); Cassazione n. 6185 del 10 marzo 2017 (sub II motivo).

<sup>46</sup> Cassazione SS.UU. n. 23031 del 2 novembre 2007.

<sup>47</sup> Ecco il testo riportato dall'Autrice: «La circolare nemmeno vincola [...] gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla [...], senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare"» (**S. BALDASSARRE**, *A proposito della*, cit., n. 3, p. 11).

<sup>48</sup> Ecco il testo: «*Ad abundantiam*, si consideri un recentissimo esempio; il Ministero della Salute, con Circolare n. 14358 del 7 aprile 2021, dispone, in relazione al vaccino *Vaxzevria* (già *Astrazeneca*): "si rappresenta che è raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni". Evidentemente, si nota come non sia proibito somministrare il vaccino in questione a infrasestantenni, ma difficilmente si troverà un'ASL che, disattendendo le valutazioni contenute nella suddetta Circolare, proceda in tal senso, assumendosi i relativi rischi» (**A. DENTILLI**, *"La sfera e la croce"*, cit., n. 1, p. 27 s.). Si precisa che il contributo del sottoscritto, oggetto delle critiche in questione, veniva pubblicato dalla presente Rivista in data 10 maggio 2021. Sul punto, cfr. *online* in <https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/view/15558>. Per quanto possa occorrere,



citazione di detto atto sia controproducente:

“La cronaca degli ultimi mesi ci ha dimostrato che le Asl, disattendendo le valutazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute del 7 aprile 2021, hanno proceduto alla somministrazione di tale vaccino agli infrasessantenni durante gli open day dedicati ai volontari”<sup>49</sup>.

Tale affermazione è destituita di fondamento, in quanto i così detti *open day* con utilizzo di vaccino *Vaxzevria* (già *Astrazeneca*) non sono avvenuti in disapplicazione della summenzionata Circolare. Infatti, il Comitato Tecnico Scientifico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Verbale n. 17 in data 12 maggio 2021, non rilevava

“motivi ostativi a che vengano organizzate dalle differenti realtà regionali o legate a province autonome, iniziative, quali i *vaccination day*, mirate a offrire, in seguito ad adesione/richiesta volontaria, i vaccini a vettore adenovirale a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni”<sup>50</sup>.

Soltanto a seguito di detta presa di posizione del CTS iniziavano gli *open day* con *Vaxzevria* anche per gli infrasessantenni. Ad ogni modo, già con la Circolare n. 26246 dell’11 giugno 2022 del Ministero della Salute, veniva recepito ulteriore mutamento di parere del CTS e si disponeva come segue:

“il vaccino *Vaxzevria* viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni (ciclo completo). Per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (*Comirnaty* o *Moderna*)”<sup>51</sup>.

Si può notare una più decisa presa di posizione del Ministero, con quest’ultima Circolare, la quale non si limita a raccomandare la somministrazione di vaccini a vettore adenovirale soltanto per ultrasessantenni (come con la previa Circolare n. 14358 del 2021), bensì sancisce un vero e proprio divieto nei confronti degli infrasessantenni.

---

si precisa che l’invio del testo alla Rivista avveniva in data 21 aprile 2021.

<sup>49</sup> S. BALDASSARRE, *A proposito*, cit., n. 3, p. 13.

<sup>50</sup> Cfr. sub punto 1 dell’ordine del giorno, alla p. 5 del testo consultato *online* in <https://emergenze.protezionecivile.gov.it/it/sanitarie/coronavirus/verbali-comitato-tecnico-scientifico> (accesso al 5 novembre 2022).

<sup>51</sup> Citazione a p. 3 del testo reperibile *online* in <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81053&parte=1%20&serie=null> (accesso al 5 novembre 2022)



Quindi, riassumendo, contrariamente alla tesi di Baldassarre: *a)* non è vero che gli enti locali abbiano agito in autonomia, disapplicando la Circolare del 7 aprile 2021, in quanto gli *open day* con *Vaxzevria* per gli infrasessantenni iniziavano soltanto a seguito della presa di posizione (non censurata dal Ministero della Salute) del CTS del 12 maggio 2021; *b)* a quanto risulta al sottoscritto, i suddetti *open day* cessavano con la pubblicazione della Circolare dell'11 giugno 2021, contenente un esplicito divieto di utilizzo dei vaccini a vettore adenovirale per gli infrasessantenni<sup>52</sup>.

## 5 - Conclusione

Il contributo che qui si critica si conclude con un'intemerata sul fanatismo e sul sonno della ragione che genera mostri<sup>53</sup>. In particolare, merita attenzione la seguente affermazione:

“I fanatici delle diverse fedi/ideologie hanno così combattuto guerre, perpetrato massacri, distrutto civiltà, fomentato il terrorismo, hanno perseguitato, ieri come oggi, credenti e non credenti, liberi pensatori e pensatrici”<sup>54</sup>.

Proprio pensando alla tematica oggetto di esame, bisognerebbe integrare come segue: “I fanatici delle diverse fedi/ideologie hanno [...] impedito di dare sepoltura ai feti abortiti”.

Sì, perché l'atteggiamento di chi pretende che i prodotti degli aborti debbano essere distrutti, come rifiuti ospedalieri, manifesta la medesima intolleranza dei fanatici che, invocando una fede/ideologia, hanno compiuto violenze.

Si guardi al sistematico seppellimento dei feti abortiti: nessuno costringe la donna ad abortire; nessuno impedisce alla donna di abortire; nessuno impone alla donna di farsi carico delle relative spese di

---

<sup>52</sup> Sulla vicenda in questione, vi sono stati anche approfondimenti mediatici, ad esempio da parte della trasmissione *Report* sul canale televisivo *Rai3*. Cfr.: **C. DI PASQUALE**, “Il caso Astrazeneca” del 25 ottobre 2021 (trascrizione *online* in [https://www.rai.it/dl/doc/1635262128426\\_caso\\_astrazeneca\\_report.pdf](https://www.rai.it/dl/doc/1635262128426_caso_astrazeneca_report.pdf), accesso al 5.11.2022); **C. DI PASQUALE**, “Astradays” del 22 novembre 2021 (trascrizione *online* in [https://www.rai.it/dl/doc/1637662826269\\_ASTRADAYS%20di%20Claudia%20Di%20Pasquale.pdf](https://www.rai.it/dl/doc/1637662826269_ASTRADAYS%20di%20Claudia%20Di%20Pasquale.pdf), accesso al 5.11.2022).

<sup>53</sup> Cfr. **S. BALDASSARRE**, *A proposito*, cit., n. 5, pp. 18 s.

<sup>54</sup> **S. BALDASSARRE**, *A proposito*, cit., n. 5, p. 19.



trattamento, che restano a carico della collettività.

Perché, allora, ci si dovrebbe opporre? In cosa risulterebbe danneggiata una madre e/o menomata la libertà di costei?

Da millenni riecheggia lo straziante invito al *parce sepulto*<sup>55</sup>: perché non applicarlo anche in favore dei feti abortiti? Perché non dare degna sepoltura a un 'nemico' che, senza alcun'arma se non la propria esistenza, è già stato sconfitto dalla natura o dalla volontà della madre?

Pienamente condivisibile, infine, la chiusa dello scritto qui confutato: "Non è dunque l'eccesso di razionalità a generare follia distruttiva, ma è il sonno della ragione che genera mostri"<sup>56</sup>. L'Autrice, però, dovrebbe applicarlo soprattutto alle proprie tesi.

Come visto, infatti, ella: non spiega perché l'interpretazione dell'art. 7 del d.p.r. n. 285 del 1990, operata dal sottoscritto, sarebbe errata; cita giurisprudenza in modo mutilo e/o tendenzioso; non riconosce l'errore di avere criticato la Circolare di Donat Cattin senza averla effettivamente letta, appellandosi, anzi, alla tesi del "così fan tutti"; non considera i numerosi casi di circolari aventi rilevanza esterna; etc.

L'ottenebramento della ragione, che conduce all'intolleranza di cui parla Baldassarre, inizia con piccoli gesti: a volte, basta un *omissis*.

---

<sup>55</sup> VIRGILIO, *Eneide*, III, 41.

<sup>56</sup> S. BALDASSARRE, *A proposito*, cit., n. 5, p. 19.